REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 agosto 2026 n.126

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti gli articoli 7, 8 e 19, comma 6 della Legge 4 febbraio 2026 n.16;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.28 adottata nella seduta del 25 agosto 2026;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ELENCO DEI REDDITI, DELLE SPESE, DELLE DEDUZIONI E DELLE COMPONENTI PATRIMONIALI AI FINI DEL CALCOLO DELL'ICEE

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione degli articoli 7 e 8 della Legge 4 febbraio 2026 n.16, disciplina i redditi e tutti i patrimoni mobiliari, prodotti o posseduti anche per interposta persona, e riferiti a ciascun componente il nucleo familiare, che devono essere considerati ai fini del calcolo dell'ICEE, ed individua nello specifico:
a) l'elenco dei redditi, delle spese e delle deduzioni rilevanti ai fini dell'indicatore della condizione reddituale;
b) le componenti del patrimonio mobiliare rilevanti ai fini dell'indicatore della condizione patrimoniale e le relative regole essenziali di valorizzazione.
2. I redditi, le spese, le deduzioni e le componenti patrimoniali ai fini del calcolo dell'ICEE di cui al presente decreto delegato sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale, di seguito brevemente DRP, salvo quanto diversamente previsto in riferimento all'ICEE corrente ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.16/2026.
3. Il presente decreto delegato, in attuazione dell'articolo 19, comma 6 della Legge n.16/2026, valutati i preliminari esiti della fase sperimentale, apporta, altresì delle modifiche correttive alla medesima legge.

Art. 2
(Redditi rilevanti)

1. Ai fini dell'indicatore della condizione reddituale di cui all'articolo 7 della Legge n.16/2026, i redditi rilevanti di ciascun componente del nucleo familiare, ovunque prodotti, anche per interposta persona, sono i seguenti:
a) il reddito lordo complessivo ai fini IGR, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dal contribuente;
b) i redditi lordi soggetti a imposta sostitutiva, a tassazione separata o a ritenuta a titolo d'imposta;

c) ogni componente reddituale esente da imposta, anche a titolo risarcitorio, nonché tutti i redditi lordi prodotti all'estero tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, non dichiarati ai fini IGR;
d) gli assegni di mantenimento per i figli, effettivamente percepiti, così come disposto da provvedimento giurisdizionale;
e) i trattamenti assistenziali e previdenziali, nonché le indennità, i contributi, i benefici, le provvidenze, i premi, i rimborsi, i gettoni, gli interessi e ogni altro reddito lordo, a qualunque titolo percepiti, anche per interposta persona, da Amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, anche estere, ovvero ogni altra entrata anche occasionale comunque denominata, laddove non debba essere dichiarata ai fini IGR;
f) il reddito derivante dalle attività finanziarie del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, detenute presso i servizi bancari, finanziari e assicurativi regolati dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, anche qualora siano detenuti all'estero;
g) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese estero da parte degli appartenenti al nucleo familiare, convertito in euro, se necessario, al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per tale conversione è preso quale riferimento il tasso di cambio pubblicato giornalmente dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
h) redditi derivanti da trust sammarinesi o esteri, ove riconducibili, direttamente o indirettamente, a componenti del nucleo familiare.

Art. 3
(Spese deducibili)

1. Dall'ammontare del reddito risultante dalle voci di cui all'articolo 2, per ciascun componente, sono sottratte fino a concorrenza le seguenti spese deducibili e imposte assolte:
a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito a separazione giudiziale o omologata, a scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria; in tale importo devono essere compresi gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati né separati a seguito di separazione giudiziale o omologata, come disposto nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
c) l'importo, fino ad un massimo di euro 7.000,00 (settemila/00) per ogni persona con disabilità media o grave nel nucleo familiare, per le spese documentate in riferimento a: spese sanitarie e socio-sanitarie; trattamenti, ausili e presidi finalizzati alla riabilitazione; spese per l'acquisto di cani guida; spese sostenute per servizi di interpretariato da soggetti riconosciuti sordi; le spese mediche e di assistenza specifica indicate nella dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione di cui al punto 16 *ter*, dell'Allegato A alla Legge 16 dicembre 2013 n.166;
d) l'importo delle imposte assolte.

Art. 4
(Spese e deduzioni riferite al nucleo familiare)

1. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare, come determinata ai sensi dell'articolo 2, sono sottratte, fino a concorrenza, le seguenti spese o deduzioni riferite al nucleo familiare:
a) il canone annuo previsto nel contratto di locazione regolarmente registrato, nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, per un ammontare fino alla concorrenza massima

di euro 7.000,00 (settemila/00); la deduzione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà di cui alla lettera b);

b) le spese per la quota capitale dei mutui ipotecari ovvero dei canoni di locazione finanziaria relativi all'acquisto o alla costruzione della prima casa ai sensi della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e delle Legge 31 marzo 2015 n.44 e rispettive successive modifiche, riferibili all'anno precedente la presentazione della DRP, per un ammontare fino a concorrenza massima di euro 5.000,00 (cinquemila/00); la deduzione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione in locazione di cui alla lettera a);
c) nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2) della Legge n.16/2026, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, al netto delle deduzioni già spettanti, comprensiva dei contributi versati, per addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'ufficio competente e dalla verifica del versamento dei contributi versati all'ISS;
d) alternativamente a quanto previsto alla lettera c), nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2) della Legge n.16/2026, ricoverate presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, per ciascuna di esse, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità nella struttura medesima;
e) le spese sostenute per l'abitazione in cui è residente il nucleo familiare per energia elettrica, acqua potabile, gas-metano, tassa ambientale e tassa RSU;
f) le rette per l'iscrizione ad un nido statale o privato o agli spazi bambini.

Art. 5
(Patrimonio mobiliare)

1. Ai fini del calcolo dell'indicatore della condizione patrimoniale di cui all'articolo 8 della Legge n.16/2026, il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero e attraverso interposta persona, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della DRP, salvo quanto diversamente previsto:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare per un ammontare superiore alla differenza tra la consistenza media annua e il saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini dei successivi controlli, nella DRP il valore della consistenza media annua deve essere comunque indicato;
b) certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze;
c) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR), anche esteri, per le quali deve essere assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della DRP ovvero, in mancanza, al giorno antecedente più prossimo;
d) partecipazioni azionarie in società, anche estere, quotate in mercati regolamentati, per le quali deve essere assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della DRP ovvero, in mancanza, al giorno antecedente più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali deve essere assunto il valore della frazione del patrimonio netto determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DRP, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del

bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) altri strumenti finanziari ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche e rapporti finanziari, compresa la quota di montante presente presso il Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) di cui alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche, limitatamente alla quota parte riferita a contributi facoltativi versati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della medesima legge; sono in ogni caso esclusi i contributi obbligatori degli iscritti al sistema di previdenza principale che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 3, secondo comma della stessa legge;

g) contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati alla data del 31 dicembre, al netto degli eventuali riscatti; ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e);

i) per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. Salvo diversamente previsto, le parti di ciascun cointestatario si presumono eguali;

l) il valore del patrimonio costituito da beni di lusso, ovvero imbarcazioni o aeromobili iscritti nei registri nazionali od esteri, autovetture di cilindrata superiore a 2.800 centimetri cubici o 185 kilowatt di potenza, per i primi tre anni dalla data di prima immatricolazione;

m) patrimonio mobiliare disposto in trust quando il beneficiario sia un soggetto rientrante nel nucleo familiare ai fini ICEE;

n) somme di denaro affidate in custodia, di importo complessivamente considerato inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) e non dichiarate ai fini IGR.

2. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 1, si detrae, fino a concorrenza, una deduzione pari ad euro 6.000,00 (seimila/00), accresciuta di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni ulteriore componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Art. 6

(Modifiche all'articolo 18 della Legge n.16/2026 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 18 della Legge n.16/2026 è così modificato:

"1. Al fine di pervenire ad una corretta ed equa applicazione della presente legge, è indetta una fase di applicazione sperimentale della durata di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. In tale fase di sperimentazione non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 16.".

2. L'alinea, del comma 2, dell'articolo 18 della Legge n.16/2026 è così modificata:

"2. È fatto d'obbligo, dal 1° ottobre 2026, di compilare in ogni sua parte la DRP di cui all'articolo 12 per coloro che facciano richiesta di:".

Art. 7

(Abrogazione)

1. È abrogato il Regolamento 22 agosto 2025 n.15.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con il presente decreto delegato, aventi ad oggetto l'elenco dei redditi, delle spese, delle deduzioni e delle componenti patrimoniali ai fini ICEE.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi